

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Premessa

La tutela dall'inquinamento elettromagnetico non è la sola emergenza che deve essere affrontata nella gestione del territorio, ma solo l'ultima in ordine cronologico. Il territorio viene investito da fenomeni che salgono alla ribalta dell'attenzione della cittadinanza sull'onda emotiva di rischi veri o presunti per la salute pubblica.

L'abitudine diffusa di affrontare i problemi in forma emergenziale comporta il rischio che a questi si tenti di dare soluzioni elaborando solo strumenti legislativi e tecnici molto settoriali. Tutto ciò determina il più delle volte, il proliferare di provvedimenti frammentari e specialistici che rendono estremamente complessa e burocratica l'attività regolativa ed autorizzativa delle Pubbliche Amministrazioni.

Esistono invece questioni fortemente interrelate tra di loro (per esempio l'elettrosmog, l'inquinamento acustico e quello luminoso) che permettono soluzioni integrate e unitarie in grado di dare risultati migliori rispetto a quanto si otterrebbe con la sommatoria dei singoli provvedimenti

E' consigliata quindi, oltre ad un apparato cartografico e regolamentare, la formulazione da parte della Pubblica Amministrazione di uno strumento di valutazione dell'impatto architettonico e ambientale dei manufatti per il sostegno delle sorgenti di campi elettromagnetici (pali, tralicci, ecc.) in grado di consentire una uniformità e standardizzazione delle soluzioni proposte; un abaco tipologico delle soluzioni ammesse per l'installazione degli impianti in relazione alle diverse situazioni ambientali e territoriali e alle diverse tipologie di rischi.

CAPO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Finalità

Il Comune di Caravaggio adotta il seguente regolamento comunale per la disciplina delle stazioni radio base per telefonia mobile al fine di :

- assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi di cui alle normative in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche vigenti quali D.M. 381/98, Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, e Legge Regione Lombardia n. 11/2001, attuativa del D.M. 381/98, attraverso il più razionale inserimento e risanamento degli impianti nel territorio per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e allo scopo di minimizzare le esposizioni della cittadinanza ai campi elettromagnetici, fermo restando la qualità del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;
- favorire e garantire una costante e puntuale informazione alla cittadinanza.

Salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, nonché i vincoli imposti dai piani regolatori e regolamenti edilizi e le norme tecniche di attuazione in vigore.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina e si applica alle procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi e impianti radioelettrici di stazioni radio base di telefonia mobile in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz

Art. 3 Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- b) sistemi microcellulari: sistema composto da trasmettitori ognuno con potenza di 1 watt;
- c) per unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell'allegato A al D.M. n. 381/1998;

- d) per obiettivo di qualità: i valori di immissione del campo elettrico, del campo magnetico e della densità di potenza riferiti al singolo impianto, calcolati o misurati nei punti accessibili alla popolazione in presenza di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro (4) ore;
- e) per soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario del pubblico servizio di telefonia cellulare o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze, di seguito "Gestore"
- f) c.e.m. : campo elettromagnetico;
- g) c.m.: campo magnetico;
- h) c.e.: campo elettrico;
- i) d. p.: densità di potenza;

Art. 4 Limiti di esposizione

1. Per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 7 e 8, i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, di stazioni di radio base sono rappresentati dai seguenti valori di immissione:

- 6 V/m per il campo elettrico;
- 0,016 mA/m per il campo magnetico;
- 0, 10 mW/m² per la densità di potenza;

2. Gli impianti per i quali saranno richieste concessioni edilizie successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, non potranno generare immissioni superiori agli obiettivi di qualità e ai limiti sopra indicati.

Art. 5 Censimento degli impianti esistenti e Programma annuale:

1. Al fine di garantire una più razionale allocazione degli impianti di telefonia cellulare e favorire il monitoraggio degli stessi nelle modalità e nei termini definiti dalla Sezione Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Bergamo di seguito denominata ARPA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti aventi titolo devono fornire al Comune di Caravaggio e all'ARPA l'elenco dei propri impianti, i dati tecnici di cui all'allegato B e la relativa planimetria.

2. I titolari del servizio di telefonia mobile entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo hanno già presentato al Comune di Caravaggio un Programma contenente le previsioni di sviluppo della rete di stazioni radio base sul territorio comunale. Detto Programma o Piano operativo individua 4 (quattro) aree di ricerca circoscritte di cui all'allegata planimetria all'interno delle quali i gestori prevedono l'installazione di stazioni radio base.

3. Per ogni impianto devono essere dichiarati i valori di campo elettromagnetico con riferimento ai luoghi indicati dall'art. 4, comma 2 del D.M. n. 381/1998, specificando se i valori siano:

- superiori a: 6 V/m per il c.e.; 0,016 A/m per il c.m.; 0,1 W/m² per la d.p.;
- compresi tra 6 e 3 V/m;
- inferiori a 3 V/m per il c.e.; 8 mA/m per il c.m.; 24 mW/m² per la d.p.;

Nei successivi articoli si fa riferimento al solo c.e.m. intendendo gli altri valori tacitamente richiamati

Art. 6 Obiettivi di qualità, limiti e divieti

1. Per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 7 e 8, gli obiettivi di qualità degli impianti di ciascuna singola stazione di radio base sono rappresentati dai seguenti valori di immissione:

- 3 V/m. per il campo elettrico;
- 8 mA/m per il campo magnetico
- 24 mW/m² per la densità di potenza

2. E' vietata l'installazione dei nuovi impianti oggetto del presente Regolamento all'esterno delle aree individuate ai sensi dell'art 5 comma 2 e di cui all'allegata planimetria;

3. E' sempre vietata l'installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica, sopra ospedali, case di cura, di ricovero per anziani, e per una fascia di rispetto non inferiore a 100 metri dal perimetro degli stessi.

4. E' vietata l'installazione di impianti su edifici di valore storico, architettonico monumentale, salvo per quelli indicati nell'allegata planimetria, individuati con la dicitura AREA 5 e AREA 6 (allegato n. 1), sui quali sarà consentita l'installazione di stazioni radio base;

5. In deroga ai divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 e a fronte di congrua e comprovata motivazione tecnica che attesti la necessità assoluta di altra collocazione, è consentito il posizionamento di stazioni radio base in corrispondenza degli immobili di proprietà comunale, previo convenzionamento.

5 bis. Gli impianti per i quali saranno richieste concessioni edilizie successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non potranno generare immissioni superiori agli obiettivi di qualità, ai limiti e ai divieti sopra indicati.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 7 Installazione di nuovi impianti

1. I soggetti aventi titolo che intendono installare un nuovo impianto di stazioni radio base all'interno delle zone individuate ai sensi dell'art 5 comma 2 e di cui all'allegata planimetria, presso immobili regolarmente assentiti, devono presentare al Comune di Caravaggio la documentazione tecnica indicata nell'allegato A del presente Regolamento, unitamente alla domanda di concessione edilizia

Anche per l'installazione di sistemi di microcelle dovrà essere richiesta concessione edilizia in attesa che l'ANPA provveda alla definizione tecnica delle microcelle (attuale riferimento tiene conto di un rapporto SR13/microcella di L5)

Copia conforme della documentazione deve essere altresì presentata alla Sezione Provinciale dell'ARPA di Bergamo..

2. In un rapporto di collaborazione costruttivo con i "gestori", il Comune di Caravaggio in attuazione del disposto dell'art. 5 del presente Regolamento nonché dei successivi articoli n.9 e 10 - Informazione alla cittadinanza - consentirà nuove collocazioni solo all'interno delle predette aree di proprietà comunali o private purchè' compatibili con i limiti sopra esposti.

Art. 8 Riduzione a conformità e Risanamenti

1. Gli impianti che non rispettino le normative vigenti e la localizzazione indicata nell'art. 5 comma 2, debbono essere ricondotti immediatamente a conformità e nel più breve tempo possibile delocalizzati :

2. I Gestori dovranno presentare al Comune il programma degli interventi di risanamento entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, indicando modalità e tempi di attuazione.

3. Il Comune si impegna a collaborare con i gestori per favorire nuove collocazioni, all'interno delle aree individuate nella allegata planimetria.

4. I Gestori daranno comunicazione al Comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati entro 30 gg. dal termine degli stessi.

CAPOIII

Art. 9 Informazione e Comunicazioni alla cittadinanza

Al fine di garantire la sicurezza e la trasparenza richiesta dai cittadini, il Comune di Caravaggio si impegna a :

- rendere pubblici i dati dei programmi annuali attuati e previsti, certificati dall'ARPA provinciale, fatti salvi i dati rilevanti ai fini della riservatezza commerciale e industriale;
- a realizzare campagne di informazione che coinvolgano la cittadinanza interessata;
- promuovere iniziative di diffusione dei risultati delle verifiche dei livelli di c.e.m.

Nell'ambito della reciproca collaborazione, la campagna informativa sarà finanziata annualmente dai gestori, mediante il versamento di un "tributo per rischio/danno ambientale" per ogni stazione di radio base o di microcelle installate pari al 5% del canone di locazione annuo dichiarato dai gestori e risultante dai contratti depositati all'Ufficio del Registro, secondo le modalità di pagamento da definire con l'Esecutivo Comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.10 Impianti mobili di telefonia mobile

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli impianti mobili di telefonia mobile di cui all'art. 8 della Legge Regionale 11/2001 e comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario ecc..) con qualsiasi potenza ai connettori di antenna, aventi tempo totale di attivazione superiore a 180 giorni.

Art. 11 Vigilanza

1. Nell'ambito della programmazione della propria attività l'ARPA di Bergamo stabilisce i criteri di priorità degli interventi strumentali e predispone il piano di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio. Qualora gli esiti dei controlli dovessero verificare il superamento dei limiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e, per i nuovi impianti, dell'obiettivo di qualità di cui al precedente art. 5, l'ARPA dovrà accertare i contributi dei singoli impianti che determinano tali superamenti e darne comunicazione all'Ente competente di cui al precedente art. 8. L'Ente competente ordina e fissa i tempi per la riduzione a conformità con la riconduzione agli obiettivi di qualità degli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, e la riduzione dei valori di immissione di quegli impianti che hanno valori di immissione superiori al valore di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'ARPA verifica il rispetto degli obiettivi di qualità per i nuovi impianti e il rispetto dei limiti di cui al citato D.M. n. 381/98: Nel caso in cui persista il superamento di detti limiti l'Ente competente ordina che gli impianti che hanno valore di immissione superiore a 3 V/m adottino l'obiettivo di qualità di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Ove permanessero i superamenti dei limiti di cui agli articoli 3 e del D.M. 381/98, L'Ente Competente dispone l'ulteriore riduzione come previsto nell'allegato C del D.M. n. 381/98.

2. Nel caso in cui i soggetti aventi titolo non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, l'Ente competente dispone la disattivazione degli impianti di cui trattasi, dandone comunicazione all'Ispettore Territoriale della Lombardia e al Ministero delle Comunicazioni.

Art. 13 Modifica degli allegati

Gli allegati tecnici A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, possono essere modificati, su proposta dell'ARPA, per sopravvenute variazioni normative o tecnologiche.

Art. 14 Prestazioni a titolo oneroso

Le prestazioni fornite dall'ARPA, di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento sono erogate a titolo oneroso a carico dei soggetti aventi titolo, secondo un tariffario approvato dalla Giunta Regionale ex art. 11 punto 5 della Legge Regionale

ALLEGATO A -INFORMAZIONI E DESCRIZIONE TECNICA

Dati Anagrafici

Indicare sede legale, telefono, fax /e-mail

- gestore impianto
- responsabile tecnico
- proprietà eventuale struttura di supporto su cui è localizzata la struttura di supporto
- proprietà o titolare di diritti reali su edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto

Descrizione tecnica (vedi allegato A Legge Regionale 11/2001 lett B)

Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente/cella indicare

- modello e marca;
- dimensioni
- guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd)
- tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo ecc.

ALLEGATO B - UBICAZIONE E AREA DI INTERESSE

(vedi allegato A Legge Regionale 11/2001 lett.C) e D)

ALLEGATO C - VALUTAZIONE E MISURE PREVENTIVE

(vedi allegato A Legge Regionale n. 11/2001)